

5.1.2.4. Durata del credito

5.1.2.4.1. Attualmente indeterminata oppure

5.1.2.4.2. scadenza dell'ultima rata:

5.2. Interessi

5.2.1. Tasso d'interesse

5.2.1.1. ... % oppure

5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE (1)

5.2.1.3. altro (precisare)

5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:

5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:

6. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine

7. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di impugnazione

Sì No

8. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1

9. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

10. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori

Sì No

10.1. In caso affermativo:

il debitore è il consumatore

Sì No

10.2. In caso affermativo:

il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001)

11. Notificazione del documento introduttivo del giudizio ai sensi del capo III, se applicabile

Sì No

(1) Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

- 11.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento
- 11.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17
12. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
Sì No
- 12.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire
- 12.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17
13. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 13.1. La notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13
o la notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione giudiziaria n
- 13.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
- 13.3. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione
Sì No
- 13.4. Il debitore ha omesso di impugnare la decisione conformemente ai requisiti procedurali pertinenti
Sì No

Fatto a data Data:

.....
Firma e/o timbro